

## **A PROPOSITO DI MAFIA CAPITALE. SPUNTI PER TIPIZZARE IL FENOMENO MAFIOSO NEI SISTEMI DI COMMON LAW**

Anna Sergi

### **1. Introduzione**

Nando Dalla Chiesa ha avanzato alcune considerazioni di carattere socio-giuridico per discutere l'appropriatezza dell'interpretazione del fenomeno mafioso negli atti precedenti allo svolgimento del processo di Mafia Capitale, al momento in dibattito di primo grado.<sup>1</sup> Al netto delle sue molto pertinenti osservazioni sulla divergenza ravvisata tra teoria sociologica sulle mafie e diritto penale, egli conclude che "la tesi avanzata dalla Procura romana esprime, anziché una forzatura giudiziaria, una interpretazione del fenomeno mafioso teoricamente coerente sia con le elevate specificità della realtà urbana considerata sia con le moderne acquisizioni delle scienze sociali".<sup>2</sup> In particolare, Dalla Chiesa si concentra su due aspetti salienti della definizione di mafia nel contesto Italiano, il controllo del territorio e l'effettiva esistenza di un'organizzazione, per contestare un approccio troppo sociologico a un problema che in realtà, soprattutto per Mafia Capitale, è di diritto. In pratica, ed è l'argomento fondante del testo di Dalla Chiesa che questo articolo vuole riprendere, bisogna lasciare alla legge il compito di ridefinirsi alla luce di principi di diritto e re-interpretarsi all'interno di nuovi contesti, come quello romano.

D'altro canto è invece necessario che le tipizzazioni storico-sociologiche del fenomeno mafioso – caratterizzato da utilizzo risolutivo della violenza, rapporti con la politica, controllo del territorio e dipendenza personale<sup>3</sup> – vengano riconosciute come più ricche della tipizzazione dell'articolo 416-bis (che richiede

---

<sup>1</sup> Nando dalla Chiesa, *A proposito di Mafia Capitale. Alcuni Problemi Teorici*. Cross Vol.1 N° 2 (2015) - DOI: <http://dx.doi.org/10.13130/cross-6634>.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> Nando dalla Chiesa, *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo, Milano, 2010.

assoggettamento tramite il vincolo mafioso, intimidazione e omertà) ma senza diventare pregiudizievoli per l'evoluzione giuridica del fenomeno. Sono altresì condivisibili le osservazioni di Dalla Chiesa sulla possibilità e necessità di ampliare e rimodulare la concettualizzazione della nozione di 'controllo del territorio' e di 'organizzazione' in relazione al contesto romano, grazie a spunti di sociologia urbana, dell'industria e dell'organizzazione, lasciando invece alla legge il compito e lo spazio per definirsi secondo canoni legali, sebbene nel caso del fenomeno mafioso i due piani siano ovviamente più che sovrapponibili.

Partendo dunque da questi spunti, il presente articolo intende portare avanti il dibattito sull'importanza che il processo di Mafia Capitale potrebbe avere sul piano teorico, oltre che pratico, per la concettualizzazione del fenomeno mafioso in chiave sempre più contemporanea.

A mio avviso, a prescindere dall'esito del processo, si può già utilizzare l'impianto accusatorio di Mafia Capitale per una tipizzazione del fenomeno mafioso condivisibile anche oltre l'Italia e in particolare nei sistemi di Common Law. Tale tipizzazione permette di abbandonare stereotipi sulla mafia come fenomeno (solo) italiano (o al massimo statunitense o di altre etnie, albanese, giapponese, russa per esempio) che spesso ritardano o impediscono l'effettivo riconoscimento di forme di criminalità mafiosa all'estero. Una tipizzazione del fenomeno mafioso alla luce dell'impianto accusatorio di Mafia Capitale consente anche di focalizzare il discorso sulla *sintomatologia* mafiosa, cioè sui *comportamenti* mafiosi,<sup>4</sup> abbandonando invece una visione basata sul modo d'essere necessario della mafia derivante solo da preesistenti legami etnici e familiari tra gli affiliati (italiani o di qualsiasi altra etnia) e dal controllo del territorio in senso fisico. Una visione più ampia e flessibile del fenomeno permette di sistematizzare il *metodo* mafioso basato sulla corruzione e capace di garantire e regolare i vari interessi delle parti coinvolte tramite favori, vantaggi e promesse illeciti. A sviluppo di questo dibattito, è necessario quindi procedere alla discussione dei punti seguenti:

---

<sup>4</sup> Anna Sergi e Anita Lavorgna, *'Ndrangheta. The Global Dimensions of the Most Powerful Italian Mafia*, Palgrave Macmillan, Londra e New York, in pubblicazione giugno 2016.

1. Esistono diversi tipi di pregiudizio sul fenomeno mafioso quando è discusso all'estero, soprattutto nei paesi di Common Law più restii ad avallare reati associativi. In particolare, il fenomeno mafioso è considerato spesso soltanto come una manifestazione italiana del più ampio fenomeno di criminalità organizzata.
2. Dal pregiudizio di cui sopra deriva una difficoltà da parte di alcune giurisdizioni nell'attrezzarsi contro fenomeni simil-mafiosi o in generale contro manifestazioni di criminalità organizzata oltre il piano strettamente criminale (quindi sul piano del connubio con la politica e della corruzione ambientale), creando problemi di armonizzazione giuridica transnazionale e asimmetrie legislative che vanno a favore dei gruppi criminali e dei loro movimenti tra stati.
3. L'impianto accusatorio di Mafia Capitale offre già la possibilità per ridefinire la comunicazione all'estero di quello che è oggi il fenomeno della mafia, in chiave dinamica e contemporanea, e spogliabile, quando opportuno, da riferimenti etnici.

## **2. La concettualizzazione della mafia all'estero**

Nonostante l'egregio lavoro svolto negli anni da ricercatori e giornalisti, il concetto di mafia oltre i confini italiani, è ancora legato a vari stereotipi che derivano essenzialmente da un'imprecisa collocazione spazio-temporale del fenomeno. Infatti, com'è noto agli studiosi del settore, fondamentale per la diffusione di un concetto internazionale di Mafia (significativamente con lettera maiuscola) è stata l'interpretazione del fenomeno negli Stati Uniti, soprattutto nella seconda metà del secolo scorso. È il lavoro di Donald Cressey, pubblicato col titolo *Theft of a Nation* (Furto di una Nazione), nel 1969 a seguito dei lavori condotti come consulente della Task Force federale per il contrasto alla criminalità organizzata, che ha consolidato un'idea di Mafia (sempre in maiuscolo) destinata a durare nel tempo e a connotare la definizione del fenomeno oltre gli Stati Uniti. Non solo Cressey adotta una posizione etnocentrica (la Mafia è un'organizzazione chiamata (La) Cosa Nostra ed è Italo-Americana, primariamente siciliana in termini di affiliati e codici culturali),

ma soprattutto egli razionalizza la Mafia come un'organizzazione criminale gerarchica votata all'accumulazione di profitti.<sup>5</sup> La posizione di Cressey rappresenta il consolidamento di un'interpretazione del fenomeno mafioso basata sulla teoria cosiddetta della *alien conspiracy*, il complotto straniero, che sin dal secondo dopoguerra, sotto la spinta del US Federal Bureau of Narcotics e soprattutto dopo la testimonianza di Joe Valachi nel 1963, aveva non solo legato indissolubilmente il concetto di Mafia a Cosa Nostra e all'Italia, ma aveva cristallizzato la terminologia intorno alla Mafia indicandola come un'organizzazione criminale unica fatta di migranti siciliani profondamente coinvolta negli affari leciti e illeciti delle maggiori città negli Stati Uniti.<sup>6</sup> Nonostante il lavoro del Bureau e di Cressey, anche negli Stati Uniti si registrarono scetticismi sull'esistenza del fenomeno mafioso e sul complotto straniero. Per esempio, lo studioso Robert T. Anderson osservò come La Cosa Nostra altro non fosse che un'evoluzione storica della mafia siciliana nei termini poiché l'America era più avanzata della Sicilia; in America la mafia siciliana si era modernizzata ed erano prevalsi modelli più burocratici invece della tipica violenza mafiosa siciliana: La Cosa Nostra americana andava quindi distinta da Cosa Nostra siciliana sebbene il contagio etnico rimanesse comunque di primaria importanza.<sup>7</sup> In un tentativo di contrastare la "leggenda xenofoba"<sup>8</sup> che si era creata intorno alla mafia si passò paradossalmente al diniego della stessa. Francis Ianni parla di mafia non come organizzazione criminale ma come "sistema sociale tradizionale"<sup>9</sup> basato sulla famiglia; Joseph Albini<sup>10</sup> propone l'abbandono completo delle parole mafia e Cosa Nostra. Tale era il dibattito che il 29 giugno 1971 a Columbus Circus a Manhattan, New York City, 150,000 persone protestano contro il luogo comune

---

<sup>5</sup> Letizia Paoli, *The paradoxes of organized crime*, "Crime, Law and Social Change", 37(1), p. 51-97, 2002.

<sup>6</sup> Dwight C. Smith, *The Mafia mystique*, Hutchinson, London, 1975.

<sup>7</sup> Robert T. Anderson, *From Mafia to Cosa Nostra*, "American Journal of Sociology", novembre 1965.

<sup>8</sup> Salvatore Lupo, *Cose Nostre: mafia siciliana e mafia americana*, in *Storia di Emigrazione Italiana. Arrivi*. A cura di Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina, Donzelli Editore, 2002, pag. 252.

<sup>9</sup> Francis Ianni, *A Family Business, Kinship, and Social Control in Organized Crime*, Russell Sage Foundation, New York, 1972, pag. 271.

<sup>10</sup> Joseph Albini, *The American Mafia. The Genesis of a Legend*, Appleton-Century-Crofts, New York, 1971.

dell'italiano mafioso,<sup>11</sup> supportato anche alla Lega Italo-Americana, the Italian-American Civil Rights League, che faceva pressioni per proibire l'uso delle parole mafia e Cosa Nostra da rapporti ufficiali, trasmissioni televisive e nei film.<sup>12</sup>

In oltre 50 anni, e soprattutto in ambito sociologico-criminologico, la *alien conspiracy theory*, proprio per i problemi legati al carattere etnico del concetto di mafia, è stata affiancata da altre interpretazioni della criminalità organizzata, in particolare dalla *illegal enterprise theory* concentrata su analisi del crimine organizzato dal punto di vista dei suoi mercati e traffici illeciti.<sup>13</sup> Entrambi i paradigmi teorici sono stati esportati in Europa anche grazie ad autori italiani tra cui Umberto Santino,<sup>14</sup> Salvatore Lupo<sup>15</sup> e Pino Arlacchi<sup>16</sup> ma, a differenza dell'Italia, altri paesi, europei e non, hanno mantenuto il focus sulla criminalità organizzata generalmente intesa, e non su fenomenologie mafiose.

Nonostante gli innegabili passi avanti nella conoscenza e analisi dei fenomeni di criminalità organizzata nel mondo, è necessario riconoscere che oggi, a livello teorico, la discussione della *alien conspiracy theory* si ritrova talvolta in alcuni discorsi sulla migrazione delle mafie all'estero, come fenomeni di trapianto<sup>17</sup> o colonizzazione.<sup>18</sup> Questo, si badi bene, non per ribadire il concetto del complotto straniero, ma per riprendere, anche al fine di contestarli, gli studi sul carattere etnico delle mafie all'estero. Una più contemporanea discussione sulla *illegal enterprise theory* si trova nella retorica intorno al crimine organizzato transnazionale,<sup>19</sup> particolarmente interessato al funzionamento dei mercati illeciti transfrontalieri e

---

<sup>11</sup> Gian Antonio Stella e Emilio Franzina, *Brutta gente. Il razzismo anti-italiano*, in *Storia di Emigrazione Italiana. Arrivi*. A cura di Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina, Donzelli Editore, 2002.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> Dwight C. Smith, *op. cit.*; Nikos Passas, *Globalization, Criminogenic Asymmetries and Economic Crime*, "European Journal of Law Reform", Vol. 1, pp. 399-423, 1999.

<sup>14</sup> Umberto Santino, *Per una storia delle idee di mafia: dall'Unità d'Italia al questore Sangiorgi*, Il Mulino, Bologna.

<sup>15</sup> Salvatore Lupo, *Quando la mafia trovò l'America*, Einaudi, Torino, 2008.

<sup>16</sup> Pino Arlacchi, *La mafia imprenditrice*, Il Mulino, Bologna, 1983.

<sup>17</sup> Federico Varese, *Mafie in movimento*, Einaudi, Torino, 2011.

<sup>18</sup> Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore Nazionale Antimafia e dalla Direzione Nazionale Antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso, 2012.

<sup>19</sup> Petrus C. Van Duyne, *(Transnational) Organised Crime, Laundering and the Congregation of the Gullible*, Tilburg University, Valedictory, 14 March 2011.

dei network criminali fluidi e dinamici. Questi due filoni dottrinali, sono composti da vari sotto-profili di ricerca che a loro volta si incontrano; per esempio nella teorizzazione dei movimenti delle mafie all'estero si osservano studi molto rigorosi di spostamenti strategici dei gruppi mafiosi<sup>20</sup> assieme a studi su movimenti più opportunistici<sup>21</sup> oppure studi di movimenti chiaramente legati a uno sfruttamento di flussi migratori in vari momenti storici.<sup>22</sup> Di conseguenza anche lo studio della migrazione mafiosa si può certamente analizzare sotto il profilo dei mercati illeciti che favoriscono lo stanziamento e il successo di gruppi criminali in movimento. D'altro canto, gli studi sul crimine organizzato transnazionale, laddove il termine 'transnazionale' risulta comunque particolarmente problematico,<sup>23</sup> non possono prescindere da una considerazione nazionale e locale dei fenomeni criminali di tipo organizzato, che per quanto possano presentarsi come fluidi e dinamici, restano comunque legati alle società di riferimento.<sup>24</sup>

Di fatto, molti paesi, a livello istituzionale, rifiutano la presenza sul proprio territorio di fenomenologie mafiose, italiane e non, sempre per ragioni legate alla connotazione etnica della mafia e alla sua 'organizzazione' interna. Si tratta di una volontà di evitare l'etichetta del 'mafioso' che riporta all'*italiano* mafioso e le conseguenti accuse di razzismo, più o meno implicite, contro gli italiani. Questo è sicuramente il caso del Regno Unito, che rifiuta la presenza mafiosa sul territorio in maniera esplicita<sup>25</sup> poiché i gruppi criminali di tipo etnico sul territorio non sono rilevanti a livello nazionale (non sono abbastanza uniti) entro i canoni di sicurezza e difesa del territorio. Centrando il discorso solo su gang/gruppi urbani o locali e sui mercati illeciti caratterizzati dalla flessibilità dei network, dalla specializzazione

---

<sup>20</sup> Federico Varese, *op. cit.*

<sup>21</sup> Jana Arsovska, *Strategic Mobsters or Deprived Migrants? Testing the Transplantation and Deprivation Models of Organized Crime in an Effort to Understand Criminal Mobility and Diversity in the United States*, "International Migration" 2015 Online 1 Nov.

<sup>22</sup> Anna Sergi, *La 'ndrangheta migrante e il caso Australia. Calabria migrante*, Supplemento della Rivista Calabrese di Storia del '900(1), 2013; Rocco Sciarrone e Luigi Storti, *The territorial expansion of mafia-type organized crime. The case of the Italian mafia in Germany*, "Crime Law and Social Change", 61, p. 37-60, 2014.

<sup>23</sup> Petrus C. Van Duyne, *op. cit.*

<sup>24</sup> Dick Hobbs, *Lush Life*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

<sup>25</sup> Anna Sergi, *National security vs criminal law. Perspectives, doubts and concerns on the criminalisation of organised crime in England and Wales*, "European Journal on Criminal Policy and Research", Online First, febbraio 2016.

criminale e dalla serietà di alcuni crimini organizzati,<sup>26</sup> il Regno Unito non riconosce il metodo mafioso di intimidazione e omertà derivanti dal vincolo associativo.<sup>27</sup> Nonostante questo rifiuto però, anche il Regno Unito conosce realtà molto simili a quella mafia urbana, dei quartieri di Palermo per intenderci, che ha formato il dibattito italiano: si pensi al caso di Liverpool, per esempio, dove a gang criminali di giovani, tipiche di alcuni quartieri della città, si affiancano i grandi trafficanti di droga intorno ai quali orbitano veri e propri network criminali che non solo basano la loro forza sull'intimidazione e sulla reputazione dei boss, ma si contendono il territorio anche tramite corruzione di polizia, forze dell'ordine e altri 'facilitatori' locali.<sup>28</sup> L'approccio del Regno Unito è comunque in linea con l'approccio Europeo<sup>29</sup> che, di base, differenzia tra crimine organizzato *tout court* e crimine organizzato di tipo mafioso, e lo fa assegnando al primo alcune caratteristiche organizzative legate a opportunità locali e a cambiamenti sia del quadro giuridico nazionale sia del panorama criminale nazionale, mentre, in contrasto, descrive la mafia come un'associazione criminale più 'organizzata' legata a vaste porzioni del territorio e che sfida il potere dello stato.<sup>30</sup> In Europa, dunque, l'Italia è considerata più l'eccezione che la regola poiché i mercati criminali nel resto del continente, ma non solo, appaiono più dinamici, flessibili, transnazionali e 'disorganizzati',<sup>31</sup> e comunque, anche quando sono locali o nazionali, non esibiscono le caratteristiche organizzative e territoriali attribuite alla mafia.

In conclusione, dunque, il concetto di mafia all'estero, a livello istituzionale sebbene non a livello accademico e soprattutto nei paesi di origine anglosassone, è ancora legato alla percezione e classificazione nord americana del fenomeno, che ha dato il via a una tradizione di 'nominare' i gruppi criminali a seconda della diaspora a cui vengono originariamente collegati. Per esclusione, laddove non si osservano forme

---

<sup>26</sup> Liz Campbell, *Organised crime and the law: a comparative analysis*, Hart Publishing, Oxford, 2013.

<sup>27</sup> Anna Sergi, *Organised Crime in Criminal Law. Conspiracy and Membership Offences in Italian, English and international frameworks*, "King's Law Journal", 25(2), p.185-200, 2014.

<sup>28</sup> Anna Sergi, *Mersey Heat: Gang Culture in Liverpool*, "Jane's Intelligence Review", February, 2012; Anita Lavorgna, Robert Lombardo, Anna Sergi, *Organised Crime in Three Regions: Comparing the Veneto, Liverpool and Chicago*, "Trends in Organized Crime", 16, p. 265-285, 2014.

<sup>29</sup> James Sheptycki, Hager Ben Jaffel e Didier Bigo, *International organised crime in the European Union*, Directorate General For Internal Policies Policy Department C: Citizens' Rights And Constitutional Affairs Civil Liberties, Justice And Home Affairs, 2011.

<sup>30</sup> James Sheptycki, Hager Ben Jaffel e Didier Bigo, *op. cit.* pagine 12 e 14.

<sup>31</sup> Petrus C. Van Duyne, *op.cit.*

organizzative assimilabili *latu sensu* con mafia italiana, mafia albanese, mafia russa, mafia cinese, mafia giapponese e così via, con le dovute differenze tra le varie nazionalità, si ricade necessariamente su una classificazione dei fenomeni di criminalità organizzata sulla base dei mercati illeciti, così da avere per esempio vari gruppi nazionali e/o transnazionali operanti nel mercato degli stupefacenti, o nel traffico di persone o nel contrabbando o nel riciclaggio di denaro. Tutto questo, nelle politiche estere di Common Law, rimane ben distinto dal fenomeno mafioso che è semplicisticamente ancora considerato alieno, specifico dell'Italia e di altre poche aree in Europa o nel mondo, più o meno etnicamente composto e soprattutto orientato all'acquisizione di *governance* politica in *opposizione* allo Stato.

### 3. Riconoscere e contrastare il fenomeno mafioso all'estero

Il modello mafioso che include il controllo del territorio, il governo di un sistema sociale di dipendenze personali, l'uso strategico della violenza come *extrema ratio* e i rapporti organici con la politica<sup>32</sup> non fa riferimento a un fenomeno soltanto criminale. La difficoltà delle giurisdizioni estere nel riconoscimento di tale fenomeno sta proprio nel suo avere più dimensioni oltre a quella puramente criminale. Il fenomeno mafioso è composito, nel senso che oltre alla dimensione propriamente criminale, dei traffici illeciti per capirsi, esibisce una dimensione sociale che però non può e non deve essere limitata al controllo (fisico, militare) del territorio, all'uso strategico della violenza e alla vicinanza con la politica tramite corruzione e/o infiltrazione. La dimensione sociale del fenomeno mafioso comprende considerazioni sul danno provocato (a livello umano ed economico) a individui e comunità e include altresì quello che l'articolo 416-bis denomina 'assoggettamento' derivante dal vincolo di associazione.

All'estero questo intersecarsi di diverse dimensioni, criminale e sociale, senza dimenticare quella finanziaria, è molto difficile da comprendere perché molto improbabile da osservare in pratica per occhio inesperto. Questo non sorprende se si considerano le difficoltà anche in Italia nel riconoscere il fenomeno e il dibattito

---

<sup>32</sup> Nando dalla Chiesa, *A proposito di Mafia Capitale*, *op. cit.*

di carattere sociologico sull'articolo 416-bis.<sup>33</sup> Le risposte istituzionali a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso all'estero non sfuggono alle seguenti osservazioni di base come sostenuto nella sezione precedente:

1. La criminalità organizzata mafiosa all'estero, e soprattutto nei paesi di Common Law, è legata a gruppi migratori e caratterizzata da un approccio *etnico* al fenomeno (fatto di certi modi di essere, più o meno stereotipati, delle società del sud Italia). Questo crea problemi a livello politico e istituzionale allorquando nel parlare di mafia si rischia di fomentare razzismo e pregiudizi legati alle varie etnie di migranti.
2. Il fenomeno mafioso all'estero crea problemi dal punto di vista giuridico sia per la difficoltà di implementare, soprattutto nei paesi di Common Law, una legislazione che tipizzi reati associativi qualificati (lo stampo mafioso), sia per le problematiche di unire giuridicamente diversi fenomeni criminali che spaziano dal traffico di droga, all'omicidio, all'intimidazione, alla corruzione politica, al riciclaggio di denaro e così via.

Queste considerazioni possono essere esemplificate guardando ai casi specifici, e opposti, di USA e Australia, laddove negli Stati Uniti si ha il riconoscimento del fenomeno che perde la sua 'connotazione' mafiosa a livello giuridico mentre in Australia si ha un riconoscimento del fenomeno mafioso a livello storico/sociale a cui non corrisponde una risposta istituzionale *ad hoc*. Negli Stati Uniti, dove il riconoscimento giuridico del fenomeno mafioso è avvenuto 12 anni prima che in Italia (il RICO Act è del 1970), non si nomina mai la parola mafia, o Cosa Nostra nel caso specifico, sebbene i lavori di preparazione dimostrano quanto la legge sia nata come risposta a Cosa Nostra.<sup>34</sup> I reati del RICO Act criminalizzano la *criminal enterprise*, società a delinquere generalmente intesa, e la sua infiltrazione nei settori legali. L'idea dietro questa criminalizzazione è legata al pericolo maggiore

---

<sup>33</sup> G.E. Lynch, *RICO: The crime of being a criminal*, "Columbia Law Review", 87, p. 661-764; p. 920-984, 1987; G.R. Blakey, *Law and the continuing enterprise: Perspectives on RICO*, "Notre Dame Law Review", Vol. 65, pp. 873-1150, 1990.

<sup>34</sup> G.E. Lynch, *op. cit.*

rappresentato da qualunque gruppo (ente collettivo legalmente stabilito o ente di fatto) che pianifichi attività criminali a lungo termine. Il rischio si basa sulla continuità di un *pattern* di attività criminali votate all'accumulazione di denaro che a sua volta dà capacità decisionale e influenza politica.<sup>35</sup> Sebbene non richieda alcun legame con il territorio, alcun nome dell'organizzazione criminale né la presenza di atti di violenza (a meno che non si configurino come reati scopo), la criminalizzazione proposta nel RICO Act da una parte è saldamente legata alla presenza della mafia, intesa come mafia siciliana, nel Nord America, e dall'altra ha sancito a livello giuridico la caratterizzazione di mafia come entità criminale a sé stante. RICO tipizza una condotta incentrata non più sull'individuo ma sulla forza (che in Italia chiameremmo intimidatrice) dei network criminali nel porre in essere un piano a lunga durata d'infiltrazione nell'economia legale. Nonostante le difficoltà probatorie, l'applicazione di RICO si è espansa notevolmente anche oltre la criminalità organizzata di tipo mafioso per la quale era stato pensato, al punto da poter includere casi molto variegati, tra cui casi di corruzione dei colletti bianchi e di infiltrazione politica. RICO oggi rappresenta il risultato giuridico più promettente dal punto di vista penalistico perché capace di abbracciare diverse tipologie di reato associativo, tramite un adattamento del reato di *conspiracy* (concorso di persone nel reato) facendo perno su un'idea di un gruppo criminale che basa la sua forza sulla continuità delle attività illecite. Per fare questo RICO non adotta le connotazioni sociologiche tipiche della mafia contro cui era nato; si è liberato dello stigma associato alla parola 'mafia' e ha pertanto potuto abbandonare, a livello giuridico, l'approccio etnico al fenomeno. Ciononostante, però, la percezione della mafia come tipologia qualificata di crimine organizzato e basata su forme associative familiari più o meno riconducibili a gruppi di migranti italiani ancora persiste nella letteratura e nell'immaginario collettivo del paese.<sup>36</sup>

Diversa è l'esperienza australiana. In una nazione in cui, in modo molto simile al Regno Unito, la criminalità organizzata è quella visibile e violenta di strada –

---

<sup>35</sup> Robert M. Twiss, *Impact of RICO Upon Labor Unions*, "Akron Law Review", 14(1), 2015; E.P. Reynolds, *Protecting the Waterfront: Prosecuting Mob-Tied Union Officials Under the Hobbs Act and RICO after Scheidler*, "Boalt Journal of Criminal Law"; 10:2-3, 2005.

<sup>36</sup> E.P. Reynolds, *op. cit.*

soprattutto sotto forma di Outlaw Motorcycle Gangs<sup>37</sup> (gang di motociclisti, dichiarate fuorilegge) – esiste però una storia molto antica di penetrazione mafiosa, riconducibile alla ‘ndrangheta, con una presenza in New South Wales e Victoria sin dagli anni ‘20.<sup>38</sup> Nonostante vari scandali giornalistici anche recenti,<sup>39</sup> e alcuni isolati successi delle forze dell’ordine, federali e nazionali, contro alcune cellule di ‘ndrangheta soprattutto a Melbourne, il problema ‘mafia’ non viene affrontato come una priorità nel paese e sembra persistere e prosperare come forma minoritaria ma qualificata di criminalità organizzata anche grazie a una penetrazione nel tessuto politico, come indicato anche dal Processo “Crimine” in Italia.<sup>40</sup> I flussi migratori verso l’Australia soprattutto a ridosso delle guerre mondiali hanno fatto sì che la comunità italiana, e calabrese, sia oggi ben radicata sul territorio australiano; se si parla di ‘ndrangheta in Australia è bene pertanto parlare di una ‘ndrangheta dai caratteri australiani e non solo calabresi, totalmente organica al territorio.<sup>41</sup> A livello di contrasto, il sistema australiano segue il modello britannico e classifica il crimine organizzato come minaccia alla sicurezza nazionale al pari del terrorismo, affiancando i grandi traffici di stupefacenti a forme di estorsione e spaccio locale tipicamente in mano alle gang di motociclisti. Il diritto penale di 4 stati su 6 (ma non a livello federale) criminalizza la partecipazione ad alcune associazioni (nominali) a delinquere considerate pericolose, ma la ‘ndrangheta non appare tra queste associazioni e neanche in alcun report di intelligence nazionale. Il rischio nel rendere ufficiale la presenza di clan di ‘ndrangheta in Australia è legato, ancora una volta, più a problematiche di etichettamento razziale che non a una limitata

---

<sup>37</sup> Julie Ayling, *Pre-emptive strike: how Australia is tackling outlaw motorcycle gangs*, “*American Journal of Criminal Justice*”, 36(3), p. 250-264, 2011; Julie Ayling, *Criminalizing organizations: towards deliberative lawmaking*, “*Law & Policy*”, 33(2) p. 149-178, 2011.

<sup>38</sup> Anna Sergi, *La ‘ndrangheta migrante*, *op. cit.*; Anna Sergi, *The evolution of the Australian ‘ndrangheta. An historical perspective*, “*Australian and New Zealand Journal of Criminology*”, 48(2), p. 155-174, 2015.

<sup>39</sup> Nick McKenzie et al., *Part One: The Mafia in Australia: Drugs, Murder and Politics. Part Two: The Mafia in Australia: Blood Ties*, ABC Four Corners and Fairfax Media, <http://www.abc.net.au/4corners/stories/2015/06/29/4261876.htm>, 2015; Nino Bucci, Cameron Houston, Tammy Mills, *Mafia lawyer and gelati bar owner Joseph ‘Pino’ Acquaro gunned down on Brunswick East street*, *The Age*, 15 marzo 2016, <http://www.theage.com.au/victoria/body-found-on-brunswick-east-street-homicide-squad-investigating-20160314-gniwm2.html>.

<sup>40</sup> Sentenza GUP, Processo ‘Il Crimine’, Tribunale di Reggio Calabria, capitolo 36, Nr. Rg. GIP GUP 3655/11.

<sup>41</sup> Anna Sergi, *La ‘ndrangheta migrante e The evolution of the Australian ‘ndrangheta*, *op. cit.*

conoscenza del fenomeno.<sup>42</sup> Essenzialmente si vuole prevenire una stereotipizzazione ai danni della comunità calabrese o italiana in Australia, per evitare gli indesiderabili effetti della reputazione mafiosa già osservata a suo tempo negli Stati Uniti. A questo bisogna aggiungere che non è ancora ben chiara l'effettiva capacità corruttiva della 'ndrangheta australiana nella politica locale o nazionale, sebbene ci siano svariati segnali che fanno pensare a uno stadio di collusione avanzata tra affiliati alla 'ndrangheta in Australia e imprenditori o politici.<sup>43</sup>

Laddove anche fosse plausibile, per stati come l'Australia e il Regno Unito caratterizzare un reato simile alla *criminal enterprise* statunitense (molto più adattabile ai sistemi di Common Law di un reato associativo sul modello italiano), bisogna ricordare che il motivo per cui RICO ha avuto successo negli USA è stato fondamentalmente il fatto che Cosa Nostra fosse percepita come la minaccia primaria a cui lo stato doveva rispondere. L'estensione di RICO a fattispecie di corruzione ambientale e connivenza con la politica è avvenuta tramite il riconoscimento di tali pratiche come reati presupposti o reati scopo della *criminal enterprise*. Per RICO, pertanto, la capacità corruttiva dell'*enterprise* non è una caratteristica preesistente, ma potenzialmente *costitutiva* del pattern criminale. In questo senso RICO si differenzia dalla normativa antimafia italiana e ne supera lo scopo.

In Australia e nel Regno Unito, se anche si potesse superare lo scoglio giuridico, una tale tipizzazione non sembra possibile per motivi soprattutto concettuali. Lo stesso discorso si può fare per il Canada<sup>44</sup> o la Germania,<sup>45</sup> sebbene quest'ultima non sia legata ai sistemi di Common Law, anch'esse caratterizzate da una presenza pronunciata di cellule di 'ndrangheta il cui riconoscimento, sia a livello sociale che giuridico, è tutt'altro che facile. Bisogna soprattutto notare in queste realtà, soprattutto quella Australiana, la difficoltà nel distaccarsi da una dimensione etnica della mafia che rende difficile una criminalizzazione mafiosa sganciata dai gruppi

---

<sup>42</sup> Stephen Bennetts, *Why the Calabrian mafia in Australia is so little recognised and understood*, "The Conversation", Online 14.01.2016, <https://theconversation.com/why-the-calabrian-mafia-in-australia-is-so-little-recognised-and-understood-50914>.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> A. Nicaso, e L. Lamothe, *Angels, mobsters & narco-terrorists: The rising menace of global criminal empires*, John Wiley & Sons, Canada, 2005.

<sup>45</sup> Rocco Sciarrone e Luigi Storti, *op. cit.*

migratori italiani. In secondo luogo, questo a sua volta impedisce di centrare il focus sulla pericolosità dei gruppi criminali per promuovere una responsabilità penale collettiva diversa dalla responsabilità individuale degli affiliati. Senza un riconoscimento di tale responsabilità collettiva in capo all'organizzazione criminale non risulta giuridicamente possibile identificare "lo stampo mafioso" di alcuni gruppi criminali, che più che un modo di essere a priori legato alle etnie è un *comportamento in fieri* la cui pericolosità sociale si basa sulla capacità di utilizzo della violenza o su una prassi sistematica di intimidazione, nonché sulla capacità di accedere a sfere più o meno rilevante della politica tramite un traffico di favori illeciti e conoscenze.

#### 4. Mafia Capitale e gli ingredienti della sintomatologia mafiosa

L'articolo 416-bis del codice penale italiano richiede, per la caratterizzazione dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, la prova della "forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva". Si rimanda all'intervento di Dalla Chiesa<sup>46</sup> per ricordare che l'articolo 416-bis, distanziandosi dalla concettualizzazione sociologica della mafia, non richiede ai fini probatori né il controllo del territorio né la prova dell'esistenza dell'associazione, sebbene entrambe queste categorie sociologiche siano rilevanti e decisive per la comprensione del fenomeno mafioso. Allo stesso tempo l'impianto accusatorio di Mafia Capitale utilizza e amplia l'interpretazione dell'articolo 416-bis anche grazie a queste categorie sociologiche. Dice il GIP nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari per l'Operazione Mondo di Mezzo di Mafia Capitale:<sup>47</sup>

"(...) Un'organizzazione che usa, esplicandola, la forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo in zone del territorio della capitale (...) Una forza d'intimidazione che non ha un territorio fisico, istituzionale o sociale

<sup>46</sup> Nando dalla Chiesa, *A proposito di Mafia Capitale, op.cit.*

<sup>47</sup> GIP Flavia Costantini, Ordinanza di applicazione delle misure cautelari, 28 novembre 2014, N. 30546/10 R.G. Tribunale di Roma, pagina 36-36.

privilegiato, ma che viene immediatamente percepita e subita da chiunque con essa s'imbatta”.

E ancora:

“È per effetto della forza d'intimidazione derivante da tale vincolo associativo, e della sua capacità di attraversare territori fisici, istituzionali, economici e criminali, che Mafia Capitale ha la capacità di elaborare equilibri e di creare sinergie illecite tra mondi diversissimi tra loro”.

L'impianto accusatorio di Mafia Capitale è un contributo notevolissimo a quella parte della letteratura che da anni guarda alla criminalità di tipo mafioso come un fenomeno riproducibile al di fuori dei confini italiani perché composito nella sua manifestazione e dipendente da vulnerabilità strutturali dei sistemi legali.<sup>48</sup> La famosa distinzione di Alan Block nel 1980<sup>49</sup> tra *power syndicate* ed *enterprise syndicate* è prodromica a questa dottrina che non può prescindere dal considerare le mafie allo stesso tempo come industrie del potere (*power syndicate*) perché forze imprenditrici (*enterprise syndicate*) e viceversa. Rocco Sciarrone,<sup>50</sup> anche nei suoi studi sulla migrazione delle mafie al Nord, utilizza lo stesso principio per definire le mafie come strutture con il potere di accumulare e impiegare capitale sociale per realizzare i propri obiettivi strategici. Sicuramente, riprendere queste considerazioni dottrinali nella lettura di Mafia Capitale aiuta ad abbandonare i riferimenti al tradizionale legame tra mafia, territorio ed etnia specifica del territorio. Non solo, come suggerito da Dalla Chiesa, ci si può orientare anche verso un'interpretazione *mista* del territorio mafioso, ma si può rivisitare il rapporto delle mafie col territorio di origine non più dal punto di vista etnico (legato a Sicilia o Calabria o al Sud Italia). Infatti, il controllo del territorio può avere certamente una natura *culturale* – le mafie sfruttano le culture del territorio, gli usi, i costumi, le tradizioni e i valori sociali condivisi sul territorio – o una natura *strutturale* – le mafie

---

<sup>48</sup> Federico Varese, *op. cit.*

<sup>49</sup> Alan Block, *East Side – West Side. Organizing crime in New York 1930-1950*, University College, Cardiff Press, Cardiff, 1980.

<sup>50</sup> Rocco Sciarrone, *Mafie, relazioni e affari nell'area grigia*, in Fondazione Ras, *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma 2011.

sfruttano le debolezze della società che diventano opportunità criminali. Tale visione aiuta l'interpretazione del fenomeno mafioso fuori dai confini italiani. Infatti, dire che la mafia è un metodo di comportamento criminale di tipo organizzato, legato allo sfruttamento di alcune culture – si badi bene, culture e non etnie – e di alcune debolezze del territorio, è ben diverso dall'idea di una mafia figlia del sottosviluppo di alcune parti della Repubblica Italiana i cui gruppi e individui sono migrati all'estero portandosi dietro il gene del crimine.

In modo assolutamente speculare ai pubblici ministeri romani, la Corte di Cassazione nel giugno del 2015 si è pronunciata con due sentenze sulla legittimità delle ordinanze preliminari di Mafia Capitale.<sup>51</sup> La Corte è stata incisiva nel supportare i termini dell'accusa e sgancia, non per la prima volta, l'articolo 416-bis dalle sue 'aggiunte' antropologiche e sociologiche. La Corte riconosce la "fama criminale" dei soggetti legati a Mafia Capitale, sia nel "mondo di sopra", composto da appalti, finanza e politica, che nel "mondo di sotto", fatto di violenza e altre attività criminali di strada, e lega questa "fama" all'esistenza consolidata di un sistema criminale che esercita la sua forza intimidatrice tramite il suo potere corruttivo. In altre parole, dice la Corte:<sup>52</sup>

“Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politico-elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio”.

---

<sup>51</sup> Cass., sez. VI pen., 10 marzo 2015 [dep. 9 giugno 2015], n. 24535, Pres. Agrò, Rel. De Amicis e Cass., sez. VI pen., 10 marzo 2014 [dep. 9 giugno 2015], n. 24536, Pres. Agrò, Rel. Mogini.

<sup>52</sup> Cass., sez. VI pen., 10 marzo 2015 [dep. 9 giugno 2015], n. 24535, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, pagina 48.

Afferma quindi la Corte di Cassazione, che la “fama criminale” di Mafia Capitale, soprattutto nel “mondo di sopra”, di imprenditori e politici inclini alla devianza, ha fatto leva sull’ “aura di invincibilità” offerta da un’impressionante rete di sostenitori, funzionari pubblici, il “mondo di mezzo”, che oltre ad essere stabilmente assoggettati all’associazione di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, erano anche omertosi per protezione propria e altrui. La novità di Mafia Capitale, oltre alla sua caratterizzazione urbana e romana, si rinviene proprio nella prassi corruttiva endemica e sistemica di Mafia Capitale, che diventa il modo prescelto di esercitare la forza intimidatrice dell’associazione e allo stesso tempo dipende dalla capacità intimidatrice dei suoi affiliati. Questo, sebbene non sia un piano interpretativo completamente nuovo,<sup>53</sup> porta la Corte di Cassazione a sancire che la forza di intimidazione di un’organizzazione criminale di stampo mafioso può anche espletarsi con la leva corruttivo-collusiva anziché la minaccia o l’esercizio di violenza. Già Anton Blok<sup>54</sup> aveva osservato che il potere mafioso dipende dalla forza dei rapporti esterni alla cosca e può essere inteso come egemonia dell’intermediazione tra criminali e soggetti esterni. Non servono dunque condizioni di “plagio sociale” o di attività “contro lo stato”, nemmeno servono prove della portata numerica dell’associazione a delinquere o della sua capacità finanziaria legata al controllo del territorio. La Corte di Cassazione rivisita il concetto di *metodo mafioso* su queste linee interpretative e nota come l’assoggettamento e l’omertà possano derivare da ritorsioni che mettono “a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare” ed aprano “la prospettiva allarmante di dovere chiudere la propria impresa perché altri, partecipanti all’associazione o da essa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese”.<sup>55</sup>

Se sia i pubblici ministeri Antimafia sia la Corte di legittimità, dunque, sposano un’interpretazione più astratta che sostanziale del reato associativo di stampo mafioso, non c’è ragione per cui la dottrina criminologica non possa allinearsi con

---

<sup>53</sup> Costantino Visconti, *A Roma una mafia c’è e si vede*, “Diritto Penale Contemporaneo”, 15 giugno 2015, [http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1434314438VISCONTI\\_2015.pdf](http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1434314438VISCONTI_2015.pdf).

<sup>54</sup> Anton Blok, *La mafia di un villaggio siciliano 1860-1960*, Einaudi, Torino 1986.

<sup>55</sup> Cass., sez. VI pen., 10 marzo 2015 [dep. 9 giugno 2015], n. 24535, Pres. Agrò, Rel. De Amicis, pagina 39.

l'ermeneutica giuridica a beneficio di un'evoluzione teorica dell'analisi dei fenomeni mafiosi.

In linea con quanto detto finora, dunque, Mafia Capitale offre la possibilità di rivisitare la sintomatologia mafiosa per a) comprendere altre forme contemporanee di mafiosità non necessariamente legate alle mafie tradizionali e per b) avanzare l'analisi sulle caratteristiche del fenomeno mafioso come *comportamento* criminale, offrendo la possibilità di slegarlo concettualmente, quando opportuno e qualora serva, da caratterizzazioni etniche che ne impediscono il riconoscimento fuori da certi contesti e fuori dall'Italia.

Una sintomatologia mafiosa fondata sull'interpretazione giuridica dell'articolo 416-bis nel caso di Mafia Capitale, può dunque basarsi, per essere fruibile anche fuori dai confini italiani, su tre elementi:

1. L'esistenza di un *sistema criminale* imperniato, secondo i casi, su prassi corruttive e/o atti o minacce di violenza, che assicurano la reputazione, la "fama criminale" del gruppo. Tale fama, e dunque il sistema, resta certamente legata al territorio di origine e appartenenza, inteso in modo misto sia come porzioni territoriali fisiche di un centro urbano o rurale che come territori-edifici<sup>56</sup> o istituzioni.
2. Il coinvolgimento di più porzioni di società assoggettate e vincolate al sistema criminale in modo diverso. Un *traffico di favori illeciti* rafforza la corruzione ambientale e allo stesso nutre la forza intimidatrice del vincolo associativo, rafforzato da omertà e timore di ripercussioni umane, sociali e/o economiche.
3. L'esistenza di un "mondo di mezzo", cioè l'insieme dei facilitatori (funzionari pubblici e/o intermediari) delle attività criminali tra politica e industria da una parte e criminalità di strada dall'altra, senza i quali la criminalità organizzata sarebbe di tipo semplice (solo criminale) e non "mafiosa" (cioè non aspira al connubio con politica e affari).

---

<sup>56</sup> Nando dalla Chiesa, *A proposito di Mafia Capitale*, op. cit.

Una sintomatologia del fenomeno mafioso, costruita sui canoni interpretativi dell'articolo 416-bis uniti all'impianto accusatorio di Mafia Capitale rende quindi possibile parlare di mafie come tipologie qualificate di crimine organizzato che, a differenza dei casi, possono manifestarsi tramite il controllo di territori fisici e lo sfruttamento di dimensioni socio-culturali delle comunità di origine, oppure possono manifestarsi come sistemi criminali legati a territori sia fisici sia istituzionali. Entrambe queste tipologie possono essere ammesse a livello giuridico in Italia e nessuna delle due nega l'estrema importanza dei dibattiti sul controllo del territorio<sup>57</sup> e sulla strumentalizzazione dei codici culturali specifici di un territorio da parte del potere mafioso,<sup>58</sup> ma anzi arricchiscono tali dibattiti.

All'estero questo si tradurrebbe, in primo luogo, in un passo oltre l'interpretazione del fenomeno mafioso come "speciale" e "caratteristico" di alcune etnie che storicamente ha portato, e può ancora portare, a discriminazioni razziali o al timore di tali discriminazioni. Una tale sintomatologia mafiosa permette anche di allontanarsi da altri stereotipi legati al concetto di mafia all'estero e soprattutto: l'idea di mafia come organizzazione gerarchica e necessariamente familiare, la rigidità di ruoli e specializzazioni nelle associazioni mafiose, il controllo del territorio inteso come fisico - urbano, rurale -, la posizione netta di contrasto allo stato tramite il monopolio della violenza e l'offerta di protezione come base della morsa sul territorio. Sebbene queste caratteristiche siano certamente rilevanti per la fattispecie criminale e devono comunque continuare a informare le distinzioni tra le varie manifestazioni del fenomeno mafioso, da un punto di vista sociologico/criminologico, all'estero sembra opportuno offrire la possibilità di svestire la terminologia della mafia da queste caratteristiche e focalizzarsi più che sui *modi d'essere* della mafia (italiana, calabrese, russa, albanese, giapponese ecc.) sui *comportamenti* mafiosi, su quei sintomi che possono presentarsi e ripetersi indipendentemente dalle etnie e dunque anche al di là dei confini nazionali.

---

<sup>57</sup> Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino, *Cosa nostra e 'ndrangheta: due modelli criminali*, in *Atlante delle Mafie. Storia, economia, società e cultura*, a cura di Enzo Ciconte, Francesco Forgione e Isaia Sales, Volume II, Rubbettino, Soveria Mannelli.

<sup>58</sup> Salvatore Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma 1993.

In conclusione, dalla lettura combinata degli atti principali per l'interpretazione dell'impianto accusatorio di Mafia Capitale, emergono alcuni profili interpretativi applicabili sia all'articolo 416-bis sia a una più generale concettualizzazione del fenomeno mafioso vantaggiosa per le definizioni estere di mafia, alla luce delle difficoltà precedentemente presentate. Tali profili sono riassumibili come segue:

1. Si possono considerare "mafia" sia un'associazione criminale territoriale (di stampo 'tradizionale' per intendersi) sia un sistema criminale che acquisisca "fama criminale" a pari modo nel "mondo di sopra" (classi politiche e/o imprenditoria) e nel "mondo di sotto" (criminalità di strada) tramite una rete di facilitatori, il "mondo di mezzo".
2. La fama criminale di tali associazioni o sistemi mafiosi si costruisce tramite la forza intimidatrice del gruppo. Tale forza si basa o sull'esercizio effettivo o minacciato della violenza e/o su un traffico stabile di favori illeciti che creano una prassi di corruzione, condizionamenti e controlli di settori, di attività, di enti pubblici, certamente dannosi per la concorrenza commerciale e/o industriale ma che di fatto coprono altre attività criminali del gruppo.
3. L'associazione o sistema criminale è di tipo mafioso quando dal vincolo associativo e dalla fama criminale dei suoi associati si genera una prevaricazione sistematica delle leggi e intimidazione nel resto della popolazione che entra in contatto con l'associazione, anche in assenza di violenza, così da promuovere atteggiamenti omertosi.
4. L'associazione o sistema criminale di tipo mafioso non ha necessariamente caratteristiche etniche. Soprattutto, non tutti i fenomeni mafiosi esibiscono caratteristiche culturali specifiche di un territorio, rinvenibili, per esempio, nei rituali di affiliazione e nella strumentalizzazione dei valori familiari e personali per attuare un controllo militare ed economico del territorio fisico. Un'associazione o sistema mafioso può caratterizzarsi, invece, come una struttura dinamica con controllo del territorio di tipo misto, purché rimangano visibili la fama criminale del gruppo e la forza intimidatrice che deriva dalla capacità di garantire traffici di favori illeciti.

Questi profili sicuramente aiuterebbero alcuni stati a liberare o almeno alleggerire la parola “mafia” se non nell’uso corrente del termine almeno nel suo uso istituzionale. Si tratterebbe dunque di poter identificare come “mafiosi” una serie di comportamenti di alcuni gruppi criminali al di là delle attività criminali commesse e della loro etnia, senza necessariamente arrivare ad eliminare la parola “mafia” dal dispositivo di legge, come nel caso statunitense, per poter arrivare a risultati giuridici soddisfacenti. Questo riconoscimento permetterebbe a sua volta di ripensare i metodi di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso con i benefici dell’esperienza di paesi come l’Italia e come gli Stati Uniti e verso un’armonizzazione delle politiche penali transfrontaliere.

## **5. Conclusioni**

Questo articolo ha voluto portare avanti il dibattito su Mafia Capitale iniziato su questa rivista con un contributo di Nando Dalla Chiesa. In linea con le considerazioni sociologiche e giuridiche sull’impianto accusatorio di Mafia Capitale come annotate da Dalla Chiesa, l’articolo ha inteso offrire degli spunti di riflessione sul possibile contributo teorico di Mafia Capitale nella caratterizzazione delle mafie all’estero, tramite la discussione di alcuni profili problematici del riconoscimento del fenomeno mafioso e del suo contrasto in alcuni stati a tradizione giuridica di Common Law (Regno Unito, Stati Uniti e Australia). Utilizzare una definizione di mafia che consideri i profili di Mafia Capitale, il focus sulla prassi corruttiva e sul sistema criminale urbano che esercita una forza intimidatrice pari a quella riconosciuta alle mafie tradizionali, può essere vantaggioso per ampliare il concetto di mafie, italiane, straniere o autoctone, all’estero. In primo luogo, un’ampliata definizione italiana di mafia può mostrare all’estero che la mafia non è un modo di essere di alcuni gruppi criminali autoctoni o trapiantati dall’Italia all’estero, bensì può essere una serie di comportamenti in divenire.

Concentrarsi sui comportamenti mafiosi, sulla sintomatologia del fenomeno mafia e sui diversi modi in cui oggi le mafie possono manifestarsi, porta a riconsiderare pregiudizi legati al concetto di mafia all’estero che hanno soprattutto a che fare con un’idea etnica del fenomeno mafioso. Inoltre, laddove è senza dubbio imperativo

misurare la tenuta dell'impianto accusatorio di Mafia Capitale nel contesto dell'articolo 416-bis in Italia, proprio dall'interpretazione dell'articolo 416-bis derivano alcuni degli spunti più innovativi del dibattito su Mafia Capitale considerati da questo articolo.

In particolare, questo articolo conclude con la stesura di alcuni profili definitivi del fenomeno mafioso integrato con le risultanze teoriche di Mafia Capitale. Questi profili mirano ad arricchire il concetto di mafia come sistema criminale, basato, oltre che sull'intimidazione e sull'esercizio potenziale o attuale della violenza, anche sulla "fama criminale" e sul supporto di facilitatori laddove il gruppo voglia investire in affari e politica tramite pratiche sistematiche di corruzione.

A prescindere dall'esito del dibattimento nel maxi processo di Mafia Capitale, la possibilità di utilizzare le categorie giuridiche di interpretazione del fenomeno mafioso per potenziare l'analisi sociologica del fenomeno deve essere accolta con favore. Lavorare al dialogo tra stati verso un'armonizzazione delle politiche penali è doveroso soprattutto nel campo della criminalità organizzata che oggi, a prescindere che si tratti di mafia o di altra manifestazione di crimine organizzato, rappresenta sicuramente un fenomeno globale e globalizzato.